



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 settembre 2015  
(OR. en)

12276/15

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0215 (NLE)**

---

---

**WTO 194  
USA 25  
COAFR 268**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 settembre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	COM(2015) 464 final
----------------	---------------------

---

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a norme dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'OMC con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC volta a prorogare il programma AGOA (AGOA)
----------	--

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 464 final.

---

All.: COM(2015) 464 final



Bruxelles, 22.9.2015  
COM(2015) 464 final

2015/0215 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce la posizione da adottare a norme dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'OMC con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC volta a prorogare il programma AGOA (AGOA)**

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Obiettivo della presente proposta è stabilire la posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in merito alla richiesta di rinnovo della deroga dell'OMC presentata dagli Stati Uniti e consentire così all'Unione europea di sostenere tale richiesta di deroga.

L'accoglimento della richiesta di rinnovo della deroga dell'OMC presentata dagli Stati Uniti consentirebbe a tale paese di continuare ad accordare l'esenzione dai dazi doganali ai prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari dell'Africa subsahariana, designati a norma dell'Atto di crescita e opportunità per l'Africa (AGOA) fino al 30 settembre 2025.

### **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, qualora un organo istituito da un accordo internazionale debba adottare una decisione che ha effetti giuridici, il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea. La concessione di una deroga che consenta agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari dell'Africa subsahariana designati a norma dell'AGOA è soggetta alla succitata disposizione in quanto la decisione è adottata in un organo istituito da un accordo internazionale (Consiglio generale dell'OMC o Conferenza ministeriale) che incide sui diritti e sugli obblighi dell'Unione europea.

### **3. ESITO DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Non pertinente.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Non pertinente.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

La Commissione sarà autorizzata ad adottare, a nome dell'Unione europea, una posizione favorevole alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC nella misura necessaria per consentire agli Stati Uniti di accordare l'esenzione dai dazi doganali ai prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari dell'Africa subsahariana fino al 30 settembre 2025.

L'AGOA si pone l'obiettivo di ridurre la povertà e promuovere la stabilità e lo sviluppo economico sostenibile nell'Africa subsahariana, incoraggiando l'aumento degli scambi commerciali e degli investimenti tra gli USA e i paesi beneficiari. L'AGOA è altresì destinato a favorire l'integrazione economica regionale e ad aiutare i paesi beneficiari a svolgere un ruolo più attivo nell'economia globale.

Secondo gli Stati Uniti l'esenzione dai dazi doganali accordata dal 2000 a norma dell'AGOA integra l'impegno profuso dagli altri membri dell'OMC al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo nella regione.

La richiesta di deroga corrisponderebbe alla seconda proroga del trattamento tariffario preferenziale. Il 27 maggio 2009 è stata concessa agli Stati Uniti una deroga agli obblighi derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, e dall'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, per il periodo fino al 30 settembre 2015.

Per l'Unione europea la richiesta di deroga non suscita preoccupazioni di tipo economico poiché l'esenzione dai dazi doganali non ha alcun impatto diretto sul commercio dell'UE con i paesi beneficiari.

Stante quanto sopra, l'Unione europea dovrebbe associarsi al consenso a favore della richiesta di deroga in sede di Consiglio generale dell'OMC.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce la posizione da adottare a norme dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'OMC con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC volta a prorogare il programma AGOA (AGOA)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") fissa le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1 A, 1 B o 1 C dell'accordo OMC e ai relativi allegati.
- (2) Il 27 maggio 2009 è stata concessa agli Stati Uniti una deroga agli obblighi derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, e dall'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 ("GATT 1994"), per il periodo fino al 30 settembre 2015.
- (3) A norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta di derogare agli obblighi derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, e dall'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, del GATT 1994, per il periodo fino al 30 settembre 2025, nella misura necessaria a consentire a tale paese di continuare ad accordare l'esenzione dai dazi doganali ai prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari dell'Africa subsahariana designati a norma dell'Atto di crescita e opportunità per l'Africa (AGOA).
- (4) L'accoglimento della richiesta degli Stati Uniti di concessione di una deroga OMC non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione europea né sulle relazioni commerciali con i beneficiari della deroga. L'Unione europea sostiene inoltre in generale le azioni per ridurre la povertà e per promuovere la stabilità e lo sviluppo economico sostenibile nei paesi beneficiari.
- (5) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'OMC per sostenere la richiesta di deroga presentata dagli Stati Uniti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la richiesta degli Stati Uniti di derogare agli obblighi derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, e dall'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 fino al 30 settembre 2025, in conformità delle condizioni di tale richiesta.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*